

ATTI DEI DIRETTORI DELLE SEZIONI DI RICERCA SCIENTIFICA O TECNOLOGICA, DELLE
STRUTTURE TECNICHE DI SERVIZIO E DEI DIRIGENTI - ANNO 2023

Atto n. OCE 245 ADW del 17/04/2023

Oggetto: Polizza assicurativa “merci trasportate” per la spedizione di un autocampionatore e un analizzatore a flusso continuo. Affidamento diretto sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i. alla compagnia assicurativa CHUBB European Group SE Rappresentanza Generale per l'Italia, C.F. e P. IVA: 04124720964. Importo del servizio: € 400,00. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 0,00. CIG: Z633ACF2C1

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE DI RICERCA SCIENTIFICA OCEANOGRAFIA

- Richiamata** la deliberazione del CdA n. 85 dd. 08./10.20 “Procedura di valutazione comparativa per l’individuazione dei Direttori delle Sezioni e/o Centri di Ricerca Scientifica e/o Tecnologica: Sezione di ricerca scientifica “Oceanografia” - OCE - nomina del candidato vincitore” con la quale si è disposto la nomina a Direttore della Sezione di Ricerca Scientifica “Oceanografia” – OCE, del dr. Cosimo Solidoro, con decorrenza 01/11/2020 e termine al 31/10/2024;
- visto** l’atto della Direttrice Generale dell’OGS n. 199 del 12.05.22 “Delega temporanea in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai Direttori delle Sezioni di ricerca/Centri di ricerca e delle Strutture Tecniche di servizio e ai Dirigenti Amministrativi dell’OGS”;
- premesso** che per ragioni connesse all’effettuazione di campagne oceanografiche è necessario spedire in Tasmania la seguente strumentazione scientifica: un analizzatore a flusso continuo e un autocampionatore per un valore totale pari a € 25.000,00;
- presto atto** della richiesta pervenuta dalla dott.ssa Martina Kralj di stipula di una polizza assicurativa merci trasportate che tenga indenni i beni sia durante il trasporto sia durante la permanenza nel luogo di destinazione;
- preso atto** inoltre che, la data di partenza della strumentazione è fissata al 19 aprile;
- rilevato che** sebbene la figura giuridica del contratto di “assicurazione” sia ritenuta dalla dottrina unitaria ex art. 1882 codice civile per tutto il ramo danni, con la sola esclusione del ramo vita che, per definizione, ha “natura” diversa e del tutto peculiare;
- ciascun contratto di assicurazione è riferito paradigmaticamente ad un “rischio” diverso, posto che:
- a) è differente il sistema di liquidazione dei danni stessi tra principio indennitario (property) e principio risarcitorio (responsabilità civile generale) dove ci si esprime in

termini di “massimale assicurato” e non di capitale assicurato (con conseguente mancata applicazione dell’art. 1907 cod. civile);

- b) sussistono diverse aliquote di imposta assicurativa che variano da ramo a ramo, tale per cui è lo Stato stesso che riconosce una differenziazione della gestione impositiva dei rischi;
- c) le strutture assuntive, a livello riassicurativo (i cosiddetti “Trattati”) non sono riferibili ad un unico piazzamento, ma a singole specializzazioni di rischio;
- d) il codice delle assicurazioni, testo unico di disciplina del settore assicurativo (D. Lgs. 7.9.2005 n. 209), distingue in modo articolato i singoli rami assicurativi, accordando requisiti diversi per l’autorizzazione all’esercizio del singolo ramo;

- dato atto** che l’importo dei premi netti pagati dall’Ente per i contratti assicurativi continuativi nel corso degli anni 2021 e 2022, più la stima dei premi netti che dovranno essere pagati nell’anno 2023 a titolo di regolazione dei premi relativi all’anno 2022, risulta inferiore ad € 125.000,00;
- constatato** che il servizio in oggetto non può essere acquisito mediante ricorso alle convenzioni Consip, ai sensi dell’art. 26 della legge n. 488/1999, in quanto non sono, in data odierna, attive convenzioni relative allo stesso, né può essere acquisito mediante ricorso al MePa;
- preso atto** che la spesa massima presunta per la polizza di cui all’oggetto risulta inferiore alla soglia di € 5.000,00;
- visti** l’articolo 1, comma 130 della legge della legge 145/2018 e s.m.i., in base al quale per l’affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00, al netto dell’IVA, non vi è l’obbligo di ricorrere al Me.P.A. di Consip S.p.A.;
- l’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i.;
- e l’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 e s.m.i.;
- dato atto** che nel vigente contratto di brokeraggio assicurativo stipulato con AON S.p.A – Insurance and Reinsurance Brokers è stabilito che il broker effettui un sondaggio tra le primarie compagnie di assicurazione presenti sul mercato per verificare quale siano le migliori proposte assicurative per l’Ente;
- preso atto** della quotazione inviata dalla compagnia assicurativa CHUBB European Group SE Rappresentanza Generale per l’Italia, C.F. e P. IVA. 04124720964 inviata dal broker assicurativo e acquisita al Prot. n. 2578/2023, prevede il seguente premio assicurativo lordo: € 400,00;
- preso atto** che non vi è necessità di predisposizione del D.U.V.R.I. e che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero;
- preso atto** che per quanto previsto dall’art. 4.2.2 delle Linee Guida dell’ANAC n. 4 ci si avvarrà della facoltà di affidare la fornitura del servizio nelle more dell’effettuazione di successivi eventuali ulteriori controlli a campione delle verifiche della veridicità delle dichiarazioni rilasciate e che, conseguentemente, qualora l’esito delle suddette verifiche risulti negativo, l’OGS risolverà il contratto, provvederà al pagamento all’Impresa del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta ed applicherà inoltre una penale in misura pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- verificato** che la CHUBB European Group SE Rappresentanza Generale per l’Italia è iscritta alla CCIAA per servizi analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, che il DURC risulta essere regolare, che non vi sono annotazioni sul casellario ANAC a carico della società, che risulta essere iscritta all’elenco tenuto dall’IVASS nell’Elenco I - imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento;
- verificato** inoltre che il DURC intestato ad AON S.p.A. risulta regolare;

- visto** inoltre l'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- ritenuto** pertanto, date le condizioni di cui sopra, di avvalersi della facoltà di non richiedere garanzia definitiva nei confronti dell'operatore economico, considerato l'esiguo valore dei contratti assicurativi anche alla luce della sua comprovata solidità economica e all'esiguo valore del contratto;
- visto** l'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e la legge 241/1990 e s.m.i.;
- ritenuto** pertanto che per le procedure di affidamento dei servizi di cui trattasi il sottoscritto debba essere il Responsabile Unico del Procedimento;
- preso atto** che non ricorrono nel caso di specie motivi di incompatibilità o di conflitto di interesse, nei confronti dello scrivente, ai sensi della vigente normativa in materia di contrasto alla corruzione;
- visto** il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'OGS;
e il Regolamento interno per la definizione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, approvato con Delibera n. 25 del Consiglio di Amministrazione in data 27.03.2023;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 e s.m.i. per i motivi esposti in premessa, alla compagnia assicurativa CHUBB European Group SE Rappresentanza Generale per l'Italia, C.F. e P. IVA. 04124720964 il servizio di copertura assicurativa mediante stipula della polizza di assicurazione merci trasportate "Chubb Easy Solutions – Cargo Viaggi Singoli" al prezzo di € 400,00 (premio lordo);
2. di non richiedere, per i motivi sopra esposti, la prestazione della garanzia definitiva;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4.2.2 delle Linee Guida dell'ANAC n. 4, ci si avvarrà della facoltà di affidare la fornitura del servizio nelle more dell'effettuazione di successivi eventuali ulteriori controlli a campione delle verifiche della veridicità delle dichiarazioni rilasciate e che, conseguentemente, qualora l'esito delle suddette verifiche risulti negativo, l'OGS risolverà il contratto, provvederà al pagamento all'Impresa del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta ed applicherà inoltre una penale in misura pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
4. di dare atto che il sottoscritto è Responsabile Unico del Procedimento e di nominare la dott.ssa Stefania Basso, collaboratrice di amministrazione in servizio presso l'Ufficio Contratti ed Economato, Responsabile dell'Istruttoria della procedura di cui trattasi;
5. di sub impegnare la spesa complessiva di euro 400,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	Cap.	Art.	Cod Bilancio	Importo	Soggetto	Subor. a
2023	2022	52102	454	52102	400,00	AON SPA cod.fisc. 10203070155/ p.i. IT 11274970158	5179

6. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente nella sezione Bandi di gara e contratti.

LA DIRETTRICE GENERALE
Dott.ssa Paola Del Negro

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEL NEGRO PAOLA

CODICE FISCALE: DLNPLA59L58L483M

DATA FIRMA: 17/04/2023 16:45:53

IMPRONTA: 6D03F005D9B68A3BA011F10865B0CCACF24F31578C6DB86A4EDD2A304E9EF469
F24F31578C6DB86A4EDD2A304E9EF46971E0F0C3D398A9614AAD5A920ABC04F5
71E0F0C3D398A9614AAD5A920ABC04F5AC1B9D7C4E182F7B2E5AD462CE0B8CC3
AC1B9D7C4E182F7B2E5AD462CE0B8CC35185AF3F3DC114070064FFE94B7362C0